



La Cooperativa dopo la riforma del diritto societario

Integrazione fra imprese
e distretti industriali



La Cooperativa dopo la riforma del diritto societario

Integrazione fra imprese
e distretti industriali

1	La cooperativa a mutualità prevalente	pag. 6
2	Come si costituisce una cooperativa	pag. 7
3	I soci: numero, requisiti, ammissione	pag. 8
	Numero dei soci	pag. 8
	Requisiti dei soci	pag. 8
	Ammissione del socio	pag. 9
4	I soci: recesso	pag. 9
5	I soci: esclusione	pag. 11
6	Il capitale sociale e le riserve	pag. 12
7	L'Assemblea dei soci	pag. 12
8	L'organo amministrativo	pag. 13
9	Sistema tradizionale	pag. 14
	L'assemblea	pag. 14
	Il consiglio di amministrazione	pag. 15
	Il collegio sindacale e il controllo contabile	pag. 16
10	Sistema dualistico	pag. 17
	Il consiglio di sorveglianza	pag. 17
	Il consiglio di gestione	pag. 17
11	Deroga alla Prevalenza	pag. 18
12	Il ristorno	pag. 19

Premessa

Oggetto di questo testo è la società cooperativa disciplinata dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, così come modificati dal D. Lgs. n. 6 del 2003 (la legge che ha riformato il diritto societario italiano). L'articolo 2519 del codice dispone che alle cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni, ma l'atto costitutivo può prevedere che trovino l'applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti, ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

L'applicazione in via sussidiaria, cioè come integrazione per quanto non espressamente previsto dalla disciplina specifica dettata per le cooperative, delle norme della s.p.a. avviene per tanto in via automatica. Vale a dire che in difetto di una specifica previsione statutaria (oltre che delle condizioni di legge previste dagli articoli 2519 e 2522) per definire il quadro legislativo delle società cooperative si dovrà fare riferimento, oltre che agli articoli da 2511 a 2545 octies-decices del codice civile (che il codice espressamente dedica alle cooperative) alla disciplina dettata in tema di s.p.a. dall'articolo 2325 fino al 2450.

Le cooperative che hanno un ridotto numero di soci oppure che presentano una consistenza patrimoniale contenuta possono, se vogliono, optare in statuto per l'applicazione in via sussidiaria della normativa dettata in tema di S.r.l.

La disciplina delle società a responsabilità limitata si applica invece obbligatoriamente, ai sensi dell'articolo 2522 secondo comma, quando la base sociale della cooperativa è composta da tre a otto soci. In tale ipotesi i soci devono essere esclusivamente persone fisiche.

Se nel tempo la cooperativa aumenterà la propria base sociale, superando gli otto soci, non sarà però tenuta a trasformare la società (a differenza di quanto prevedeva la normativa sulla Piccola società cooperativa, ora abrogata) fintanto che non si superano i parametri previsti dall'articolo 2519. In questo caso si dovrà modificare lo statuto per prevedere l'applicazione, in via sussidiaria, della normativa delle società per azioni.

Le norme di legge cui fare riferimento per la disciplina del modello della cooperativa che applica la disciplina della società a responsabilità limitata sono gli articoli che vanno dal 2462 al 2483 del codice civile, oltre naturalmente a quelli specificatamente previsti per le cooperative (articoli da 2511 e seguenti).

L'applicazione di ciascuna delle norme in tema di s.p.a. e s.r.l. potrà avvenire solo in quanto ciò sia compatibile con la disciplina specifica delle cooperative.

Nel corso della trattazione si esporrà il modello della società cooperativa così come delineato dal nuovo diritto societario, evidenziando quando necessario le caratteristiche distintive che discendono dall'applicazione dell'una o dell'altra normativa.

Inoltre considerando il fatto che la stragrande maggioranza delle cooperative rientra tra quelle definite a "mutualità prevalente", nel presente lavoro si è presa in considerazione esclusivamente questa casistica.

1 La cooperativa a mutualità prevalente

Secondo l'articolo 2511 del codice civile le cooperative "sono società a capitale variabile con scopo mutualistico".

Essere una società a capitale variabile vuol dire che il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Pertanto l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo (art. 2524 codice civile), ma è fatta dagli amministratori con semplice annotazione nel libro soci, senza altre formalità. Essere una società con scopo mutualistico significa che lo scopo risultante dallo statuto deve essere quello di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni migliori rispetto a quelle che otterrebbero autonomamente sul mercato. In particolare il nuovo diritto societario distingue tra cooperative a mutualità prevalente, a cui, ai sensi dell'articolo 223 duo-decies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile si continuano ad applicare le disposizioni fiscali di carattere agevolativi previste dalle leggi speciali, e quelle a mutualità non prevalente che, invece, non avranno agevolazioni di sorta. L'articolo 2512 dice che sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti dei beni o servizi da parte dei soci.

Ai fini della possibilità di godere delle agevolazioni previste dalle leggi, le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. Il nuovo diritto societario all'articolo 2513 offre dei precisi criteri per la misurazione della prevalenza. Infatti gli amministratori e i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente il raggiungimento dei seguenti parametri:

- a) i ricavi delle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1 (vale a dire la voce che, nello schema di conto economico, riguarda i ricavi delle vendite e delle prestazioni);
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 (vale a dire la voce che nello schema di conto economico, riguarda i costi del personale);
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci, ovvero per beni conferiti dai soci, è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7 (costi per i servizi), ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6 (vale a dire la voce che nello schema di conto economico riguarda i costi per materie prime, di consumo e merci).

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata con riferimento alla media ponderata delle percentuali indicate nei punti precedenti.

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice che sono stati precedentemente illustrati, cooperative a mutualità prevalente.

Oltre a quanto sopra esposto, le cooperative, per essere considerate a mutualità prevalente, devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In ogni caso l'articolo 2545 prevede che gli amministratori della società in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni sulla gestione che accompagna il bilancio stesso, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

2 Come si costituisce una cooperativa

Per costituire una società cooperativa si deve andare da un notaio per redigere un atto costitutivo e uno statuto nella forma dell'atto pubblico. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante per l'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Per quanto riguarda i regolamenti il più significativo è quello relativo alla disciplina dei rapporti con i soci lavoratori ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.142 del 2001, se la cooperativa opera con soci lavoratori.

Gli adempimenti successivi sono:

- 1) richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale e partita IVA direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o per il tramite di intermediari abilitati;
- 2) a cura del notaio, depositare l'atto costitutivo entro 20 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (art. 2523).

Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica; pertanto, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

La costituzione della cooperativa è un atto formale, che consegue a due decisioni fondamentali per il successo dell'impresa: la scelta del tipo di attività imprenditoriale quella dei soci.

3 I soci: numero, requisiti, ammissione

Numero dei soci

I soci di una cooperativa devono essere almeno tre.

Fino a quando la cooperativa non raggiunge i nove soci, la base sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche e si deve applicare la normativa delle s.r.l.

Requisiti dei soci

Per quanto riguarda i requisiti dei soci, l'articolo 2527 precisa che l'atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Vi deve essere quindi una forte correlazione tra i requisiti soggettivi dei soci e l'oggetto sociale previsto nello statuto.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ammissione del socio

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Nel caso la società intenda respingere la domanda di adesione, il consiglio di amministrazione deve motivare, entro 60 giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante socio.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Una volta ammesso il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

4 I soci: recesso

Il recesso, vale a dire l'uscita volontaria del socio a seguito di dimissioni date prima della scadenza del contratto sociale, è disciplinato dall'articolo 2532 del codice civile secondo cui il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale. Per quanto riguarda i casi di recesso disciplinati dalla legge, si deve distinguere tra le cooperative che seguono il regime delle società per azioni e quelle che invece fanno riferimento alla società a responsabilità limitata.

Nel primo caso si applica l'articolo 2437 del codice, secondo cui hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

In tutte queste ipotesi è nullo, e quindi si considera come non apposto, ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso. Inoltre, salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per le cooperative che, invece, fanno riferimento alla disciplina della s.r.l. l'articolo 2473 dispone che in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

1. al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società
2. alla fusione o scissione
3. alla revoca dello stato di liquidazione
4. al trasferimento della sede all'estero
5. alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
6. al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Quando la società è costituita senza previsione della durata, cioè non è indicato un termine di scadenza, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Per quanto riguarda le cause statutarie, le cause di recesso, spesso presenti negli statuti delle cooperative di lavoro e sociali, sono le seguenti:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- impossibilità per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- raggiungimento dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione;
- sopravvenuta inabilità di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

5 I soci: esclusione

Secondo l'articolo 2533 l'esclusione del socio può avere luogo:

- per mancato pagamento delle quote sottoscritte;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- in caso di fallimento;
- nei casi previsti dall'atto costitutivo.

Per quanto riguarda i casi previsti dall'atto costitutivo, nella prassi delle cooperative di lavoro e sociali è di solito prevista l'esclusione del socio:

- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione;
- che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- che nell'esercizio del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- che cessi, per qualsiasi motivo, in via definitiva, il rapporto di lavoro intercorrente con la cooperativa.

È poi fondamentale ricordare che la Legge n. 142 del 2001, nel testo novellato nel febbraio 2001 dalla Legge n.30, prevede, all'articolo 5, che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'Assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 giorni della comunicazione. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

6 Il capitale sociale e le riserve

Nelle cooperative il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né, per le azioni, superiore a 500 euro e, ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a 100 mila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Ovviamente nelle cooperative che fanno riferimento alla disciplina della società a responsabilità limitata, il capitale deve essere costituito da quote e non da azioni. I limiti di cui sopra non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli Articoli 2545 quinquies e 2545 sexies e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Per quanto riguarda le riserve si deve distinguere tra riserve legali, che non sono mai divisibili, e altre riserve, siano esse previste dallo statuto e quindi obbligatorie ovvero frutto di una scelta compiuta dagli amministratori e dai soci.

In ogni caso nelle cooperative a mutualità prevalente le riserve, di qualunque tipo, sono sempre divisibili tra i soci cooperatori (Art. 2514).

Secondo l'Articolo 2545 guater qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% degli utili netti annuali.

7 L'Assemblea dei soci

Per l'assemblea, il codice prevede che hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo deve determinare i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre 5, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.

In ogni caso, ad essi non può attribuire più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Spesso negli statuti è previsto che l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti e rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di voti dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze.

Maggioranze qualificate sia in prima che in seconda convocazione vengono a volte previste quando si tratta di deliberare su particolari modifiche dell'atto costitutivo, quali lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione o sul cambiamento dell'oggetto sociale. L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di comunicazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

8 L'organo amministrativo

Per il consiglio di amministrazione la normativa dettata in tema di cooperative ribadisce che la nomina degli amministratori spetta l'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Quindi, con il nuovo diritto societario, è stata introdotta la possibilità di avere come amministratori anche non soci, pur se la maggioranza degli amministratori deve essere composta da soci cooperatori.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

L'articolo 2544 ci dice che indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

9 Sistema tradizionale

L'assemblea

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. Può essere, a seconda delle materie trattate, ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- 4) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura cd all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria delibera invece sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Il nuovo diritto societario consente che lo statuto attribuisca alla competenza del consiglio di amministrazione, anziché dell'assemblea, le deliberazioni concernenti la fusione, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436, cioè si tratta sempre di atti che devono essere redatti da un notaio e da quest'ultimo depositati e iscritti al registro imprese.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministratori e di controllo.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea deve verificare la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

In tema di costituzione dell'assemblea, validità delle deliberazioni e rappresentanza, valgono le norme specifiche in tema di cooperative sopra viste.

Il consiglio di amministrazione

Secondo l'articolo 2380 bis, nel modello cosiddetto tradizionale, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. È fuori di dubbio che anche in questo modello è possibile avere l'amministratore unico. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Salvo diversa previsione dello statuto il presidente convoca il consiglio di amministrazione ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione deve in questo caso determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe e può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è comunque generale e le eventuali limitazioni ai loro poteri che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministrazione può essere revocata dall'ufficio e risponde dei danni cagionati alla società. In aggiunta a ciò l'articolo 2391 sottolinea che l'amministratore deve dare notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in mancanza, l'amministratore risponde dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società e i singoli soci dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto,

a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori; rispondono inoltre verso i creditori sociali per l'inservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale e il controllo contabile

In tema di organo di controllo, l'articolo 2543 dispone che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute, ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Sulla base di una recente modifica normativa apportata all'art. 2477 c.c. le cooperative che adottano la normativa delle S.r.l. hanno l'obbligo di procedere alla nomina - alternativamente ed a scelta della cooperativa stessa - del Collegio sindacale, di un sindaco unico o di un revisore legale dei conti iscritto presso l'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove si verifichi almeno una delle seguenti ipotesi:

1. il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (120.000 euro);
2. la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
3. la cooperativa controlla una società obbligata, a sua volta, alla revisione legale dei conti;
4. per due esercizi consecutivi ha superato almeno due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis (limiti previsti per la predisposizione del bilancio d'esercizio in forma ridotta), ovvero:
 - a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 - b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 - c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Diversamente le cooperative che adottano la normativa delle S.p.A. hanno l'obbligo di procedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto presso l'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (o una società di revisione); ove poi si verifichi almeno una delle ipotesi previste ai numeri da 1 a 4 sopra elencate, la cooperativa dovrà nominare il Collegio sindacale (necessariamente collegiale e mai monocratico) composto da n. 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti ed almeno un membro effettivo ed un membro supplente dovranno essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali mentre i restanti membri dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia (D.M. 29/12/2004 n. 320) o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Ove vi sia l'obbligo di nomina del Collegio sindacale e lo statuto lo preveda, al Collegio sindacale potrà essere attribuito anche il controllo legale dei conti - evitando in tal modo la nomina di un revisore legale dei conti - ma, in tal caso, tutti i sindaci dovranno essere revisori legali dei conti iscritti presso l'apposito registro. Il Collegio sindacale, quando nominato, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (c.d. controllo di legalità).

10 Sistema dualistico

Il consiglio di sorveglianza

Ai sensi dell'articolo 2409 terdecies il consiglio di sorveglianza ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
- b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
- d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- e) presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;
- f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Come si vede il consiglio di sorveglianza, oltre a svolgere le funzioni tipiche di un organo di controllo, espropria l'assemblea di due fondamentali compiti: l'elezione dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio.

Si deve rimarcare che sottrarre all'assemblea il compito di approvare il bilancio pare poco compatibile con i principi propri del movimento cooperativo.

Per quanto attiene alla composizione, l'articolo 2409 duodecies dispone che, in difetto di diversa clausola statutaria, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.

La nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea e restano in carica per 3 esercizi.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.

Il consiglio di gestione

Secondo l'articolo 2409 novies la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Di fatto questo organo esercita le funzioni del consiglio di amministrazione. È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due. È quindi un organo sempre collegiale, anche se può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

11 Deroga alla Prevalenza

Con decreto del 30 dicembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 25 gennaio 2006 - serie generale n. 20 - pagina 67, il Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto alcuni regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile.

Il decreto recita che sono stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'art. 2513 del codice civile, tenuto conto della struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano, delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e della circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio. Nella fattispecie il decreto consente il regime derogatorio per le seguenti tipologie di cooperative:

- *cooperative di lavoro*: non si imputa, ai fini del calcolo di cui all'art. 2513, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge;
- *cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica*: non si imputano a ricavo i corrispettivi in base a rapporti obbligatori imposti;
- *cooperative agricole di allevamento e di conduzione*: il rapporto di prevalenza è rispettato quando ai terreni dei soci sono ottenuti almeno un quarto dei mangimi utilizzati e quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50%;
- *enti di formazione* costituiti in forma cooperativa: non si imputano i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni utilizzati per lo svolgimento di attività in favore di utenti terzi;
- *cooperative per il commercio equo e solidale*: sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dell'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c.;
- *società finanziarie* in forma cooperativa: sono considerate a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti dell'art. 2514 c.c.;
- *cooperative giornalistiche*: non si imputa il costo del lavoro dei soggetti con i quali instaura un rapporto occasionale sempre nei limiti di quanto disposto dalla norma;
- *cooperative di consumo* operanti nei territori montani: si intendono a mutualità prevalente qualora operino esclusivamente nel comune montano e questo abbia una popolazione non superiore a 10.000 abitanti;
- *calamità naturali*: nei casi in cui la cooperativa abbia subito calamità naturali il calcolo dei rapporti di prevalenza di cui all'art. 2513 inizia con il venir meno degli effetti degli eventi medesimi;
- *soci di enti giuridici*: ai fini del calcolo della prevalenza tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono incluse quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di cooperative socie;
- *cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche*: i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci quando derivano dall'attività con le pubbliche amministrazioni.

12 Il ristorno

La riforma del diritto societario ha avuto l'indubbio pregio di dare dignità civilistica all'istituto del ristorno, in precedenza previsto esclusivamente a livello di prassi, di normativa fiscale e di giurisprudenza; proprio a quest'ultima occorre rifarsi per avere una definizione di ristorno in termini di "strumento tecnico per la distribuzione ai soci cooperatori del vantaggio mutualistico".

Nelle cooperative, pertanto, ove dall'attività svolta con i soci derivi un avanzo di gestione, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e su proposta degli amministratori, può deliberare la distribuzione ai soci di una somma a titolo di ristorno.

Il ristorno rappresenta in sostanza una somma di denaro che, a seconda del tipo di cooperativa, assume la qualificazione di: maggior retribuzione per i soci lavoratori (cooperative di lavoro), restituzione di parte del prezzo pagato dai soci (cooperative di consumo), maggiore remunerazione dei servizi prestati dai soci (cooperative di servizi), maggior remunerazione dei prodotti conferiti dai soci (cooperative di conferimento), etc.

L'art. 2545-sexies c.c., pur non fornendo una definizione compiuta di ristorno, stabilisce che la determinazione dell'ammontare del ristorno deve avvenire proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere dal socio con la cooperativa e che la distribuzione ai soci, oltre che per il tramite di una corresponsione diretta di una somma di denaro, può avvenire anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari da assegnare ai soci.

A cura di:



CENTRO
SERVIZI
AZIENDALI